

## proposta di legge n. 466

a iniziativa del Consigliere Giancarli

*presentata in data 28 gennaio 2015*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2015, N. 1  
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3 (DISCIPLINA  
REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA)”

—————

Signori consiglieri,

il presente intervento normativo è finalizzato ad eliminare l'attuale articolo 7 dalla recente legge regionale 15 gennaio 2015, n. 1 avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 'Disciplina Regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA'".

Tale previsione normativa modifica la disciplina contenuta nella deliberazione n. 62 del 15 gennaio 2013 "Adeguamento del 'Piano energetico ambientale regionale' (Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa 'burden sharing' e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a biogas", introducendo l'obbligo di rispettare le distanze minime, espressamente individuate nel Capitolo 3, paragrafo 3.6, lettera b) della medesima delibera, anche nel procedimento di localizzazione nel territorio rurale mar-

chigiano degli impianti che alimentano reti di teleriscaldamento.

Pur condividendo la ratio sottesa all'articolo 7 e cioè la tutela delle esigenze di mitigazione degli impatti prodotti in termini di consumo di suolo e di frammentazione del paesaggio agrario, si ritiene opportuno eliminare dal contenuto della legge regionale 1/2015 una disposizione diretta a modificare la citata deliberazione n. 62/2013 per riproporla in modo identico in una autonoma proposta di atto amministrativo, in quanto fonte di natura equiordinata a quella sulla quale si intende intervenire.

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2015.

L'articolo 2 detta disposizioni di invarianza finanziaria.

**Art. 1***(Modifica della l.r. 1/2015)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina Regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA") è abrogato.

**Art. 2***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.